

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 28 ottobre 1987

(Causa 339/87)

(87/C 326/04)

Il 28 ottobre 1987, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Th. van Rijn, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo preso il sig. G. Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio (¹), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato;
2. condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Mezzi e principali argomenti dedotti

L'articolo 189 del trattato CEE, a norma del quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica l'obbligo di attenersi al termine stabilito per il recepimento. Tale termine è scaduto il 6 aprile 1981 senza che il Regno dei Paesi Bassi abbia adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva indicata nelle conclusioni della Commissione, in particolare in quanto la legge sulla caccia non era — e non è — conforme alla direttiva.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht di Amburgo, con ordinanza 2 ottobre 1987, nella causa ditta EMI Electrola GmbH contro 1. ditta Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH, 2. ditta Lüne-ton Tonträger-Herstellung-GmbH & Co. KG, 3. Leif Emanuel Kraul, 4. Ingo Beetz

(Causa 341/87)

(87/C 326/05)

Con ordinanza 2 ottobre 1987, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 novembre 1987, nella causa ditta EMI Electrola GmbH, Maarweg 149, D-5000 Colonia 30, contro 1. ditta Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH, Mehlbachstrift 10, D-2120 Lüneburg 2. ditta Lüne-ton Tonträger-Herstellung-GmbH & Co. KG, Mehlbachstrift 10, D-2120 Lüneburg, 3. Leif Emanuel Kraul, Am Entenmoor 45, D-2123 Bardowick, 4. Ingo Beetz, Bredenbekstraße 28, D-2000 Amburgo 65, il Landgericht di Amburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sia compatibile con le norme in materia di libera circolazione delle merci (articoli 30 e seguenti del trattato CEE) il fatto che il produttore di supporti del suono nello Stato membro A eserciti i diritti esclusivi così spettantigli per la riproduzione e la distribuzione di determinate opere musicali facendo vietare la distribuzione nel territorio dello Stato membro A di supporti del suono contenenti le stesse opere musicali prodotti e distribuiti nello Stato membro B, qualora nello Stato membro B vigesse un termine di esclusiva dei produttori di supporti del suono per dette opere musicali, ma tale termine sia già scaduto.

Cancellazione dal ruolo della causa 271/86 (¹)

(87/C 326/06)

Con ordinanza 15 ottobre 1987, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 271/86: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

(¹) GU n. C 308 del 2. 12. 1986.